

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 21:15, presso la sede dell'Associazione in Via Calestano 4 - 43013 Cozzano - Langhirano (PR), si è riunita, in seconda convocazione in quanto la prima fissata per il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 21:00, è andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COZZANO GROUP per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo testo di Statuto ai sensi del D.Lgs. N. 117/2017;
2. Variazione ragione Sociale;
3. Iscrizione al Registro Regionale delle APS e conseguente trasmigrazione al RUNTS;
4. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. PEDESINI LUCA, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra BARBILRI SARA.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 14 soci, su un totale di n. 14 soci iscritti nel libro soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

PUNTO 1

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per modificare lo Statuto Sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'attività dell'Associazione alle norme relative all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

Considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura civilistica, fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, si procede alla lettura, articolo per articolo, delle variazioni dello statuto sociale evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese le variazioni allo Statuto nella loro integrità.

L'Assemblea degli associati:

- vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura civilistica, fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica

Amministrazione;

con il consenso unanime dei soci, delibera all'unanimità:

- a. di approvare il nuovo testo dello Statuto, qui di seguito allegato, composto da 20 articoli;
- b. di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato.

PUNTO 2

Il Presidente informa i presidenti della mancanza all'interno del territorio di una Associazione che si occupi della tutela, della promozione del territorio e dei prodotti locali, principale scopo dell'Associazione e propone di continuare a svolgere l'attività associativa assumendo la qualifica di Pro Loco, spiegandone vantaggi e svantaggi.

Dopo breve discussione l'Assemblea Straordinaria dei Soci, all'unanimità delibera

- a. di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte della Associazione della qualifica di PRO LOCO e, in conseguenza, di variare la Ragione Sociale in ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI COZZANO APS, ai sensi del D.Lgs. N. 117/2017;
- b. di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato.

PUNTO 3

Il Presidente comunica, in ultimo, che si rende necessario presentare domanda di iscrizione al Registro Regionale delle APS e, conseguentemente, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per poter continuare a perseguire gli scopi sociali usufruendo delle agevolazioni che questa apporta.

Dopo breve discussione l'Assemblea Straordinaria dei Soci, all'unanimità delibera:

- a. di procedere all'iscrizione dell'Associazione ai Registri necessari;
- b. di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Verbale Assemblea Straordinaria

Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI COZZANO APS”

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

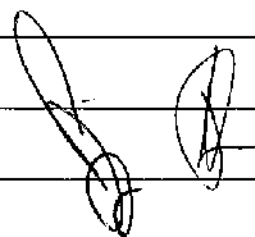
1. E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, l'Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI COZZANO APS”, di seguito rinominata “Pro Loco”, con sede nella Frazione di COZZANO, Comune di LANGHIRANO (PR), attualmente in via Calcestano n. 4, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

2. La durata della Pro Loco è a tempo indeterminato.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio della Frazione di Cozzano – Langhirano (PR) e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.

2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.



3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione, in Italia o all'estero, di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Parma nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

5. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D.Lgs.117/2017;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del D.Lgs.117/2017;

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art. 5 comma 1, lettera f), del D.Lgs.117/2017;

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; di cui all'art. 5 comma 1, lettera a), del DLgs.117/2017;

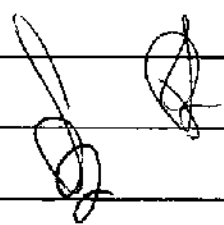
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 comma 1, lettera t), del D.Lgs.117/2017.

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del D.Lgs.117/2017;

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

- b) promuovere, organizzare e gestire, direttamente, e/o anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, e/o privati, tutte le iniziative, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: convegni, fiere, sagre, mostre, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, concorsi di bellezza, e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, per il recupero ambientale, per il restauro e la gestione di monumenti, etc., che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno



dei turisti a Cozzano e la qualità della vita dei residenti.

c) istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;

d) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

e) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

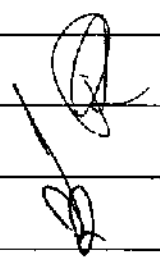
f) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, ed assumere iniziative rivolte agli abitanti della Frazione di Cozzano - Langhirano (PR), attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

g) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

h) collaborare con la pubblica amministrazione, a mezzo di convenzioni e/o in regime di accreditamento, riguardo l'utilizzo delle strutture di proprietà pubblica e la gestione degli spazi ricreativi di pubblica utilità, esistenti nella Frazione di Cozzano - Langhirano (PR).

i) gestire l'ufficio IAT della Frazione di Cozzano - Langhirano (PR), e gestire ogni iniziativa relativa allo sviluppo turistico locale, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura, e/o la gestione per conto terzi, di appositi uffici, case vacanze, ostelli, campeggi e centri estivi;

j) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e

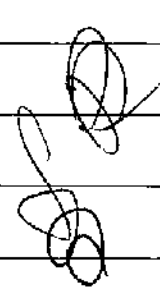


realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate, promuovere e gestire ogni iniziativa relativa ai gemellaggi di città e paesi con la Frazione di Cozzano - Langhirano (PR).

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1) del presente articolo, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi connessi ai propri scopi, creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo, di



somministrazione di alimenti e bevande, partecipare, a titolo gratuito oppure oneroso, ad iniziative promosse da terzi, predisporre progetti, ricerche, studi ed attuarli anche per conto di terzi, acquisire partecipazioni a società e progetti allo scopo di incrementare le proprie risorse, accettare eredità e lasciti, aprire conti correnti bancari e postali, compiere le operazioni bancarie utili alla gestione dell'associazione, gestire circoli ricreativi, culturali e sportivi, partecipare a bandi e concorsi pubblici e privati.

ART. 4 - SOCI

1. I soci dell'Associazione Turistica Pro Loco di Cozzano APS si distinguono in:

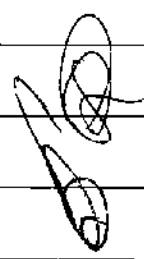
- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio della Frazione di Cozzano - Langhirano (PR) e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento



della quota di associazione.

6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

7. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori e devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i Soci hanno diritto:

a) a ricevere la tessera della Pro Loco;

b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

c) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

d) a frequentare i locali della Pro Loco;

e) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali;

f) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.

h) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

i) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

j) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

k) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

l) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione

dei bilanci;

m) ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri della Pro Loco, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale deve, entro 15 giorni, provvedere alla consegna del materiale richiesto o consentirne l'esame personale presso la sede della Pro Loco con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie.

3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

4. I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro loco;
- b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Turistica Pro Loco di Cozzano APS, previa presentazione di domanda di ammissione, cui seguirà il versamento della quota associativa annuale.

2. Nella domanda di ammissione deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90

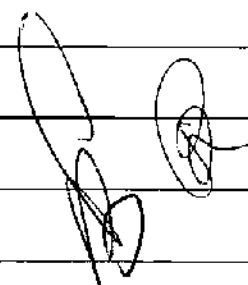
(novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, per dimissioni o per morosità, o per indegnità, o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo



stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

8. I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della Pro loco:

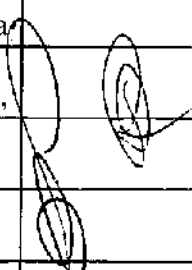
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore dei Conti.

2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco:

- a) il Vicepresidente
- b) il Segretario
- c) il Tesoriere
- d) il Presidente Onorario

3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.

4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora



ricorrono le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117,

richiamate all'art. 13 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

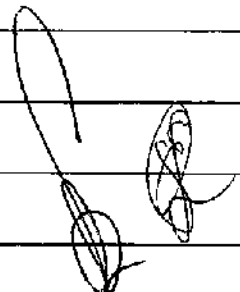
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne



stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro Loco stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

9. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta

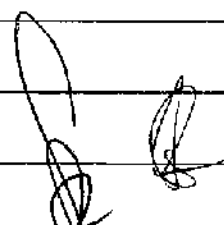
sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o si richiama scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

12. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

13. Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.



ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di cinque e un massimo di undici. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

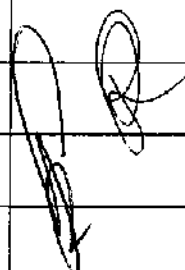
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia



contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero

Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

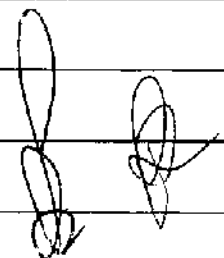
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio

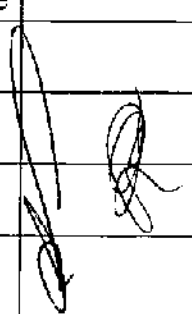


stesso.

12. Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. Il Presidente, in caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione Turistica Pro Loco di Cozzano APS ha la responsabilità della sua amministrazione, la



rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco

7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.

2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno della Pro loco è obbligatoria quando siano stati superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o



superiori ad Euro 220.000,00

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.

2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni (o tre secondo mandato del consiglio direttivo), salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

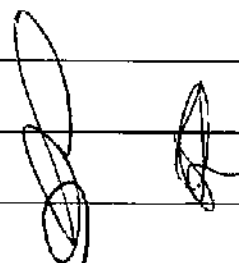
1. La Pro Loco sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.

2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti



patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi dei Soci;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all'art.3 punto 4 del presente statuto;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;



i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

j) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

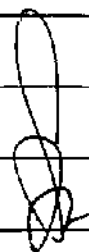
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statuari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo



alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite, ad esclusione dei componenti l'Organo di controllo, del Revisore Legale dei Conti o della società di revisione legale.

5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 18 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente

restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco.

3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

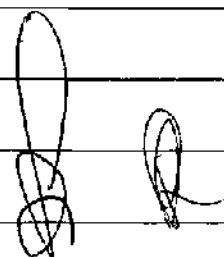
ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.

3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco,



convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato

Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

ART. 20 – NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

*Federico
Barbieri*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4767
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 12/10/2021 REGISTRATO IL 09/11/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3004767

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92145270341 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIA
 ID. TELEMATICO: TGV21L004767000GG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 92145270341

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1